

# Regolamento AALSEA

## Art. 1. Soci

**1.1.** Le persone e gli enti che ne condividano lo Statuto e la “Carta dei Principi”, possono essere ammessi in qualità di soci a far parte di AALSEA, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 e 9 dello Statuto, assumendone le qualifiche ivi previste.

**1.2.** Le modalità d'iscrizione all'Associazione sono quelle fissate nell'art. 6 dello Statuto. La domanda di ammissione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

**1.4.** Per assumere la qualifica di socio ordinario è necessario aver ricoperto, almeno per 1 anno, il ruolo di socio semplice ed essere proposti e presentati al Consiglio Direttivo da altro socio ordinario. I soci fondatori di AALSEA assumono tutti di diritto la qualifica di socio ordinario.

**1.5.** L'Associazione predispone l'elenco dei soci distinto nelle varie categorie previste. I soci hanno diritto a consultare e/o richiedere tale elenco.

**1.6.** Tutti i soci hanno diritto a comparire nell'elenco di cui al comma precedente con il proprio nome e cognome, qualifica professionale, indirizzo/i. Non è ammessa la divulgazione dei numeri di telefono e di fax se non su espressa autorizzazione dei singoli soci.

**1.7.** I soci per esercitare il diritto di voto, partecipare alle attività, essere messi al corrente di attività e/o pubblicazioni, ricevere materiali di qualsiasi tipo devono essere in regola con il versamento della quota sociale annuale che deve essere versata entro il 30 aprile di ogni anno.

**1.8.** Qualora il socio moroso, sollecitato per iscritto, non effettui il versamento della quota sociale entro il 30 giugno del medesimo anno, verrà considerato automaticamente decaduto e perderà ogni diritto. La declaratoria di decadenza è assunta dal Consiglio Direttivo.

**1.9.** Per la reintegrazione al titolo di socio, lo stesso deve versare le annualità arretrate, senza con ciò aver diritto a ricevere i materiali pregressi.

**1.10.** Trascorsi tre anni dalla morosità l'ex socio può far richiesta di nuova iscrizione, senza versamento delle quote arretrate.

**1.11.** Il socio ordinario che si trova nella condizione di morosità di cui al comma precedente può essere nuovamente iscritto solo quale socio semplice.

**1.12.** I soci cessano di appartenere all'Associazione:

1. per dimissioni volontarie comunicate con lettera raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo presso la Sede dell'Associazione o tramite posta elettronica con ricevuta di ritorno;
2. per decadenza a causa di morosità;

3. per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, oppure in caso di violazione delle norme dello Statuto e/o del Regolamento ritenuta grave dal Consiglio stesso.

**1.13.** I soci, se espulsi, non possono essere riproposti prima di un anno dalla data di espulsione. Resta ferma la possibilità di porre la questione all'attenzione del Collegio dei Probiviri.

## **Art. 2. Quote Associative**

**2.1.** Ogni anno il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote associative.

## **Art. 3. Sede**

**3.1.** La sede dell'Associazione può essere ubicata all'indirizzo di un socio. Questo può essere ente o impresa pubblica o privata, persona fisica, o studio professionale.

## **Art. 4. Assemblea degli associati**

**4.1.** L'Assemblea deve essere convocata con le modalità previste dallo Statuto.

**4.2.** Ciascun socio in regola con le quote associative ha diritto ad un voto.

**4.3.** Gli enti, le associazioni, i gruppi, le fondazioni, le pubbliche amministrazioni, gli organismi culturali e professionali, le società e tutti gli organismi, anche privati, sia facenti parte della categoria dei soci ordinari che dei soci semplici, in regola con le quote associative, hanno il dovere di indicare una persona, con diritto di voto, che li possa rappresentare in Assemblea.

**4.4.** Tutti i soci hanno la possibilità di farsi rappresentare per delega scritta, ma ciascun socio non può avere più di 2 deleghe, che devono essere consegnate al Segretario dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa. Le deleghe per essere valide devono essere rilasciate da soci in regola con le quote associative.

## **Art. 5. Consiglio Direttivo**

**5.1.** L'elezione del Consiglio Direttivo si svolge sulla base di una o più liste di candidature che propongono un Presidente e un Vicepresidente scelti tra i soci ordinari.

**5.2.** La lista (o le liste) di cui al precedente comma 1, corredata di brevi programmi di attività con specificati gli obiettivi del triennio, deve essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria.

**5.3.** La lista, così come proposta deve essere votata da ciascun socio direttamente all'Assemblea ordinaria o da altro socio a cui è stata affidata delega scritta. La lista deve essere composta da un numero di candidati superiore di almeno quattro unità rispetto a quello previsto per il Consiglio Direttivo, in modo da avere soci supplenti in caso di decadenza o ritiro di uno o più dei consiglieri eletti. Restano ferme le proporzioni tra le categorie di soci quali all'art.14 dello Statuto, nei limiti delle possibilità offerte dalla lista.

**5.4.** E' facoltà del candidato (o dei candidati) all'elezione alla presidenza del Consiglio Direttivo esporre all'Assemblea il suo programma.

**5.5.** Risultano eletti i candidati della lista che ha ricevuto il numero maggiore di preferenze e all'interno della lista, i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di Consiglieri di ogni categoria così come previsto dallo Statuto. In caso di parità tra liste prevale la lista il cui presidente è da più tempo iscritto al sodalizio ed a parità di data di iscrizione prevale la lista il cui presidente ha età anagrafica maggiore. In caso di parità tra i candidati di una stessa lista prevale il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.

**5.6.** Il Consiglio Direttivo decide annualmente, sentito il Segretario ed il Collegio dei Revisori dei Conti, ed in base alla disponibilità finanziarie, i rimborsi spese per i viaggi e per altre attività per i membri del Consiglio stesso, per l'attività del Presidente, del Segretario e dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico Permanente e, in casi particolari, per i soci.

**5.7.** Spetta al Consiglio Direttivo stilare il Regolamento con i criteri per l'accesso agli elenchi di soggetti capaci di trasformare in progetti concreti sul territorio i principi dell'Associazione e ne definisce le modalità di aggiornamento. Il Segretario dell'Associazione è responsabile della cura degli elenchi.

## **Art. 6. Presidente**

**6.1.** Il Presidente in carica alla scadenza del mandato, se componente del nuovo Consiglio Direttivo, può essere confermato nel triennio successivo.

**6.2.** E' facoltà del Presidente farsi rappresentare dal Vicepresidente. Nei caso di impedimento e di particolare urgenza la rappresentanza può essere assunta dal socio ordinario iscritto da più tempo e, a parità di anzianità d'iscrizione, dal più anziano anagraficamente.

## **Art. 7. Segretario**

**7.1.** Il Segretario firma congiuntamente al Presidente o al Vicepresidente delegato le operazioni di cassa straordinarie.

**7.2.** Il Segretario ha facoltà di avere la firma, anche disgiunta, sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione.

## **Art. 8. Collegio dei Revisori dei Conti**

**8.1.** L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti si svolge con le modalità e nel rispetto delle norme sulla composizione del Collegio previste dall'art. 21 dello Statuto.

**8.2.** Anche per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono ammesse deleghe con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

**8.3.** Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di revisori effettivi e supplenti previsti dall'art. 21. dello Statuto. In caso di parità

di voti prevale il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.

## **Art. 9. Collegio dei Probiviri**

**9.1.** Possono essere eletti Probiviri tutti i soci.

**9.2.** L'elezione del Collegio dei Probiviri si svolge con le modalità fissate e nel rispetto delle norme sulla sua composizione di cui all'art. 19 dello Statuto.

**9.3.** Anche per l'elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri sono ammesse deleghe con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

**9.4.** Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti nominali sino al numero massimo di Probiviri previsti dall'art. 19. dello Statuto. In caso di parità di voti prevale il socio che abbia maggiore anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.

**9.5.** Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire le parti in causa, di richiedere documentazione, di disporre indagini e supplementi di indagini.

**9.6.** E' facoltà del socio, ricorrente e/o chiamato in causa, farsi assistere da un socio ordinario.

## **Art. 10. Comitato Tecnico-Scientifico Permanente**

**10.1.** Il Consiglio Direttivo, una volta insediatosi, nomina gli appartenenti al Comitato Tecnico-Scientifico.

**10.2.** I membri del Comitato Tecnico-Scientifico sono eletti a maggioranza di voti, espressi a scrutinio segreto, ogni 3 anni, dal Consiglio Direttivo, in numero minimo di 3, scelti tra tutti i soci ordinari dell'Associazione. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di uno o più degli appartenenti al Comitato Tecnico-Scientifico, si procede a nuova votazione per coprire i posti mancanti. Il/i nuovi appartenenti al Comitato Tecnico-Scientifico decadono dalla carica allo scadere del mandato iniziale del Comitato Tecnico-Scientifico.

**10.3.** Il Comitato sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario e relaziona all'Assemblea Ordinaria annuale. Il Presidente del Comitato può essere invitato dal Consiglio Direttivo a relazionare allo stesso sull'attività svolta.

**10.4.** Per la convocazione dei Comitati e per le deliberazioni che questi assumono valgono le disposizioni relative all'Assemblea.

**10.5.** Spetta al Comitato Tecnico-Scientifico definire i criteri per accedere alle liste di tecnici e operatori riconosciuti da AALSEA. Tali criteri dovranno essere approvati dal Consiglio direttivo.

10.6 Il Comitato Tecnico-Scientifico valuta l'idoneità dei soggetti che chiedono di accedere alle liste di tecnici e operatori riconosciuti da AALSEA. Il Comitato Tecnico-Scientifico valuta periodicamente se i soggetti che fanno già parte delle liste di AALSEA hanno ancora i requisiti di idoneità. Il Comitato Tecnico-Scientifico esclude i soggetti non idonei dalle suddette liste.

## **Art. 11. Modifiche al Regolamento**

**11.1.** Modifiche al presente Regolamento possono essere approvate sia con Assemblea ordinaria che straordinaria. Tale Assemblea sarà da convocarsi secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto. Le relative deliberazioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti non computando gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

**11.2.** Le modifiche al Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da uno degli Organi o da almeno un terzo dei soci dell'Associazione

**11.3** Le modifiche al regolamento devono essere predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci.

**11.4** In situazioni straordinarie e per aspetti non contemplati dal Regolamento/Statuto il Consiglio Direttivo può introdurre nuovi articoli nel regolamento. Tali nuovi articoli saranno temporaneamente validi fino all'approvazione da parte della prima Assemblea dei soci successiva alla loro introduzione. In caso la modifica proposta non raccogliesse la maggioranza dei voti dovrà essere considerata decaduta, ma il suo annullamento non sarà retroattivo.

## **Art.12 Disciplina delle piantagioni da legno riconosciute da AALSEA**

12.1 Le attività di AALSEA inerenti i progetti di piantagioni da legno e gli impianti riconosciuti dall'Associazione sono regolate dall'**Allegato A** del presente Regolamento. Detto Allegato è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci.

## **Art. 13. Disciplina dei progetti AALSEA**

13.1 Le attività di AALSEA inerenti progetti innovativi, sperimentali, di ricerca e di divulgazione, sono regolate dall'**Allegato B** del regolamento. Detto Allegato è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci.

# Allegato A

In questo allegato sono stabilite le procedure, le regole e i criteri per l'assegnazione di responsabilità e compensi relativi ad attività svolte nel nome di AALSEA per la progettazione, la realizzazione, la conduzione e/o il recupero di piantagioni da legno.

## **Articolo A1 – Origine delle attività regolate da questo Allegato**

Le attività svolte in nome di AALSEA possono derivare dall'iniziativa:

- di uno o più Associati che volendo diffondere e sviluppare sul territorio i principi di AALSEA si fanno forti del nome e/o dell'organizzazione dell'Associazione;
- di un soggetto terzo che richiede il contributo di AALSEA.

## **Articolo A2: Impianti di arboricoltura da legno singoli**

Questi possono essere di due categorie:

- A2.1 riconosciuti da AALSEA;
- A2.2 Sperimentali e/o dimostrativi.

### **A2.1 Impianti riconosciuti da AALSEA**

AALSEA si impegna a sostenere i propri associati nella progettazione di piantagioni da legno coerenti con i principi e gli obiettivi dell'Associazione. Ciò avrà lo scopo di offrire un punto di riferimento tecnico-scientifico sull'arboricoltura da legno e di accrescere la competenza dei soggetti iscritti ad AALSEA.

I progetti di arboricoltura da legno di singoli impianti possono essere proposti soltanto da un tecnico iscritto ad AALSEA. Il riconoscimento AALSEA riguarda solo la progettazione.

#### **A2.1.1 Riconoscimento della correttezza della progettazione e della coerenza della progettazione con i principi AALSEA.**

Avviene sulla carta a seguito di presentazione al Comitato Tecnico-Scientifico-Scientifico di tutta la documentazione richiesta. Il lavoro del Comitato Tecnico-Scientifico o di progettisti riconosciuti da AALSEA e da questo incaricati sarà compensato nella misura di 120 € per ogni schema di impianto. Il compenso sarà pagato direttamente ad AALSEA che a sua volta remunererà gli incaricati dal Comitato Tecnico-Scientifico e si tratterà il 10% con lo scopo di perseguire i fini sociali. (consulenza al tecnico associato).

#### **A2.1.2 Attestazione del riconoscimento da parte di AALSEA**

A seguito del riconoscimento della coerenza della progettazione della piantagione da legno da parte del Comitato Tecnico-Scientifico, la segreteria di AALSEA produrrà un attestato che verrà inviato con raccomandata A/R al proprietario dell'impianto e, in copia, al tecnico progettista.

### **A2.2 – Progetti sperimentali e/o dimostrativi.**

Il progetto di singoli impianti sperimentali può essere proposto da:

- da un tecnico associato ad AALSEA;
- da un ricercatore associato ad AALSEA;
- da un soggetto esterno all'Associazione che ne richiede l'intervento.

A2.2.1 Il progetto, in collaborazione con il proponente e il proprietario, viene sviluppato sotto la supervisione del Comitato tecnico-scientifico.

A2.2.2 Il Comitato Tecnico-scientifico è responsabile del progetto sperimentale, della realizzazione e della conduzione della piantagione, nonché dei rilievi che verranno effettuati all'interno dell'area sperimentale.

A2.2.3 Il proprietario e il tecnico proponente avranno una consulenza tecnico-scientifica da parte di AALSEA sulla progettazione e gestione dell'impianto. In cambio il proprietario si impegna con una convenzione a consentire l'ingresso nel proprio terreno ai fini di ricerca e divulgazione solo a personale dotato di autorizzazione AALSEA.

A2.2.4 Ferme restando le esigenze del proprietario e le finalità di sperimentazioni e ricerca, l'impianto potrà essere impiegato anche nella realizzazione di ulteriori progetti di ricerca o sperimentazione soltanto da ricercatori associati ad AALSEA. L'Associazione, dal momento che contribuirà con uno o più impianti sperimentali, dovrà essere partner del nuovo progetto.

A2.2.5 – Una volta stabilito dal Consiglio Direttivo che il progetto di un determinato impianto ha le caratteristiche per essere utilizzato ai fini di accrescere le conoscenze sull'arboricoltura da legno coerentemente con la carta dei principi può essere sviluppato nel nome di AALSEA. Il proponente diviene a tutti gli effetti titolare e responsabile dell'iniziativa, non solo nei confronti di terzi, ma anche dell'Associazione.

A2.2.6 – Non saranno ammessi impianti sperimentali di superficie inferiore a 4 ha. I singoli impianti di arboricoltura da legno che entreranno a far parte del patrimonio di AALSEA saranno progettati congiuntamente dal proponente e dal Comitato Tecnico-scientifico (o da suoi incaricati). Tali impianti dovranno essere realizzati da soggetti di fiducia dell'Associazione e saranno seguiti nelle cure colturali da un incaricato del Comitato Tecnico-scientifico che ne sarà direttamente responsabile.

A2.2.7 - Per la progettazione e la direzione dei lavori della piantagione il Comitato Tecnico-scientifico incaricherà un soggetto di sua fiducia. Il compenso per la progettazione e la direzione dei lavori, sarà rispettivamente pari al 80% o al 60% delle spese tecniche riconosciute per l'impianto, a seconda che la richiesta sia fatta direttamente ad AALSEA da un arboricoltore o che sia avanzata da un libero professionista associato ad AALSEA. Tale compenso verrà incamerato per la parte di progettazione (rispettivamente 40% e 20%) nelle casse dell'Associazione che lo utilizzerà per i fini sociali definiti nello Statuto e nella Carta d'intenti. Il restante 40%, in entrambi i casi, verrà utilizzato come compenso del direttore dei lavori incaricato dal Comitato Tecnico-Scientifico.

Per l'assistenza tecnica nella conduzione il Comitato Tecnico di AALSEA stabilirà un compenso che verrà esplicitato di volta in volta nella convenzione che verrà stipulata con l'arboricoltore.

A2.2.8 - I compensi saranno pagati direttamente ad AALSEA che a sua volta remunererà gli incaricati dal Comitato Tecnico-Scientifico e tratterrà il 10% dell'importo dovuto con lo scopo di perseguire i fini sociali.

# Allegato B

In questo allegato sono stabilite le procedure, le regole e i criteri per l'assegnazione di responsabilità e compensi relativi ad attività svolte nel nome di AALSEA. Queste si dividono in due macro categorie:

- Progetti AALSEA.
- Attività di formazione e/o di divulgazione.

## **Articolo B1 – Origine delle attività regolate da questo Allegato**

Le attività svolte in nome di AALSEA possono derivare dall'iniziativa:

- del Consiglio Direttivo;
- di uno o più Associati che volendo diffondere e sviluppare sul territorio i principi di AALSEA si fanno forti del nome e/o dell'organizzazione dell'Associazione;
- di un soggetto terzo che richiede il contributo di AALSEA.

### **B1.1 – attività proposte dal Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, con lo scopo di promuovere i principi e le finalità dell'Associazione, può decidere a maggioranza di promuovere e/o di attuare progetti di ricerca, sperimentazione, formazione o divulgazione nell'ambito d'interesse di AALSEA.

#### **B1.1.1 - Responsabilità delle attività proposte dal Consiglio Direttivo**

Una volta deciso di avviare una determinata attività tra quelle indicate al punto B1.1 il Consiglio Direttivo incarica un associato di sviluppare l'azione in nome di AALSEA. L'associato incaricato sarà responsabile dell'attività e ne renderà periodicamente conto al Consiglio Direttivo.

#### **B1.1.2 – Revoca dell'incarico su attività promosse dal Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, sulla base delle relazioni periodiche e/o su altre informazioni, a suo insindacabile giudizio e con la maggioranza assoluta dei voti, può revocare l'incarico di agire nel nome di AALSEA al responsabile del progetto. Se il Consiglio Direttivo ritenesse che fossero ancora possibili azioni per sviluppare proficuamente l'iniziativa può decidere di incaricare un altro soggetto quale responsabile oppure, in caso contrario, può decidere di interrompere definitivamente l'iniziativa.

### **B.1.2 – Attività proposte da soggetti associati ad AALSEA**

Le attività per essere proposte a soggetti esterni in nome di AALSEA da parte di uno o più associati devono prima essere sottoposte al Consiglio Direttivo che, esaminati i contenuti e valutata la loro coerenza con la Carta dei Principi e lo Statuto, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico-scientifico, consente o vieta al proponente di procedere nel nome di AALSEA.

#### **B1.2.1 - Responsabilità delle attività proposte da uno o più soci AALSEA**

Quando il Consiglio Direttivo approva una determinata attività proposta da un associato, questo diviene automaticamente titolare di tutte le attività connesse e responsabile nei confronti di AALSEA. Il responsabile, con una periodicità e con contenuti stabiliti nella delega stilata dal Consiglio Direttivo, deve relazionare sull'andamento dell'attività.

#### **B1.2.1 – Revoca dell'incarico su attività proposte da soci di AALSEA**



Il Consiglio Direttivo, sulla base delle relazioni periodiche e/o su altre informazioni, a suo insindacabile giudizio e con la maggioranza assoluta dei voti, può revocare l'incarico di agire nel nome di AALSEA al responsabile del progetto. Questo, se dovesse decidere di proseguire, potrà farlo in nome proprio. I referenti esterni del progetto saranno informati formalmente della decisione del Consiglio Direttivo affinché il nome dell'Associazione rimanga escluso da attività ritenute non coerenti con i principi e le finalità di AALSEA.

### **B1.3. – Attività proposte ad AALSEA da soggetti non associati**

Le richieste di collaborazione tecnico-scientifica rivolte da soggetti terzi direttamente ad AALSEA devono essere esaminate dal Consiglio Direttivo. Questo, a seguito dell'analisi delle informazioni fornite, stabilisce il grado di interesse dell'Associazione e la coerenza con i principi e gli obiettivi della stessa. A seguito di tali valutazioni il Consiglio Direttivo, può decidere a maggioranza di accettare o di respingere la richiesta di supporto a progetti di ricerca, sperimentazione, formazione.

#### **B1.3.1 - Responsabilità delle attività proposte dal Consiglio Direttivo**

Una volta deciso di avviare una determinata attività tra quelle indicate al punto B1.3 il Consiglio Direttivo incarica un associato di intrattenere i rapporti con il soggetto esterno proponente e di sviluppare l'azione in nome di AALSEA. L'associato incaricato sarà responsabile dell'attività e ne renderà periodicamente conto al Consiglio Direttivo.

#### **B1.3.2 – Revoca dell'incarico su attività promosse dal Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, sulla base delle relazioni periodiche e/o su altre informazioni, a suo insindacabile giudizio e con la maggioranza assoluta dei voti, può revocare l'incarico di agire nel nome di AALSEA al responsabile del progetto. Se il Consiglio Direttivo ritenesse ancora utile la collaborazione con il soggetto proponente può decidere di incaricare un altro associato quale responsabile oppure, in caso contrario, può decidere di interrompere definitivamente la collaborazione.

## **Articolo B2 – Gestione delle risorse finanziarie relative ad incarichi e progetti AALSEA**

I seguenti articoli disciplinano la gestione delle risorse finanziarie a seconda dei progetti e dei ruoli svolti dall'Associazione.

### **B2.1 – progetti attuati con risorse AALSEA**

Nei progetti attuati direttamente con risorse dell'Associazione il 100% di eventuali ricavi viene incamerato per poter essere poi utilizzato ai fini sociali.

### **B2.2 – gestione delle risorse su progetti proposti da un associato o proposti da soggetti terzi**

Nei progetti proposti da un associato o da soggetti terzi, accettati dal Consiglio Direttivo, AALSEA e proposti in nome e per conto dell'Associazione, questa riceve direttamente il compenso dall'ente finanziatore e, fino ad un massimo di 50.000 €, trattiene il 10% dell'importo per destinarlo ai fini sociali. Per le cifre eccedenti i 50.000 € la percentuale trattenuta da AALSEA scende al 5%.

### **B2.3 – Casi particolari**

In casi particolari, quando non fosse applicabile quanto stabilito al punto B2.2., la percentuale spettante ad AALSEA viene stabilita con decisione del Consiglio Direttivo.